

Comune di Perinaldo

PROVINCIA DI IM

**DETERMINAZIONE
UFFICIO TECNICO/LAV.P
N. 53 DEL 18/09/2024 REG.GEN
N.0 DEL**

OGGETTO:

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 REG. UE 1305/2013 - SOTTOMISURA 7.5 EURI - D.G.R. 635/2022 - DOMANDA DI SOSTEGNO CODICE AGEA N.24250100997 DEL 27/09/2022 - INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E ALTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE RURALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELL'ANTICO TRACCIATO DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA L'ABITATO DI PERINALDO CON LA CAPPELLA DI SAN PANCRAZIO ED IL MONTE CAGGIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER LA REDAZIONE MODULISTICA E CARICAMENTO DATI SUL PORTALE SIAM - CUP H52H22000680006 - CIG B317AE70A0

L'anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO/LAV.P

ATTESA la propria competenza in qualità di responsabile del servizio lavori pubblici, edilizia privata e patrimonio, in forza del Decreto sindacale n.02/2023, prot.n.1083 del 03/04/2023;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013 e n.1307/2013, tutti riguardanti le risorse e la distribuzione del sostegno all'agricoltura in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.635 del 07/07/2022 con cui la Regione Liguria ha aperto i termini di presentazione delle domande di sostegno e pagamento, a valere sulla **Sottomisura 7.5** "Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (Reg. UE 1305/2013);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 23/09/2022 relativa all'approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria per il recupero dell'antico tracciato della strada comunale che collega l'abitato di Perinaldo con la cappella di San Pancrazio ed il monte Caggio, facente parte del Sentiero Liguria (SL), il cui quadro tecnico economico risulta essere il seguente:

Lavori	€220.912,07
Spese tecniche	€13.250,00
Oneri RUP	€3.313,00
IVA	€48.600,65
Totale complessivo dell'intervento	€286.300,72

DATO ATTO che il Comune di Perinaldo ha presentato sulla Sottomisura 7.5 la **Domanda di Sostegno Codice Agea n.24250100997**, rilasciata tramite la piattaforma SIAN in data 27/09/2022 a cui è stato assegnato il codice **CUP H52H22000680006** al fine di ottenere l'aiuto tramite finanziamento del progetto approvato con D.G.C. n.41/2022;

VISTA la graduatoria della Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura Turismo e Formazione Lavoro - Settore Ispettorato Agrario Regionale in seguito all'istruttoria di ammissibilità tecnico-economica che ammette a sostegno l'importo di **euro 291.073,73**, di cui €269.512,72 per recupero sentiero ed €21.561,01 per spese generali e tecniche, relativo alla sopracitata Domanda di Sostegno, comunicata con Atto di Ammissione Provvisorio al Sostegno del 12/07/2023, prot.n.2023-0996535, in atti di questo Comune con prot.n.2228 del 13/07/2023;

VISTA la domanda di anticipo sulle risorse assegnate a questo Comune, così come autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 16/10/2023;

DATO ATTO che l'importo già erogato in seguito alla presentazione della Domanda di Anticipo è pari ad €116.429,00;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto intende perseguire è il recupero di antichi percorsi pedonali con lo scopo di migliorare e valorizzare le risorse rurali del paese, consentendone la conoscenza anche a fruitori non residenti;
- L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di consulenza tecnica per la redazione della modulistica di richiesta di aiuto e rendicontazione ed il suo caricamento sul portale SIAM, il tutto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'antico tracciato della strada comunale che collega l'abitato di Perinaldo alla cappella di San Pancrazio fino al monte Caggio, tracciato facente parte del Sentiero Liguria (SL), servizio da svolgersi in conformità del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. comprendente la fase di progettazione e la fase di coordinamento in corso d'esecuzione;
- Importo del contratto è inferiore ad €40.000;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato

qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto tramite la Piattaforma Contratti Pubblici messa a disposizione dall'ANAC fino al 30 settembre 2024;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- l'affidamento in parola non è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse PNRR;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTE le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

- “**Studio Tecnico Associato FERRARI e SALVI**, con sede in Sanremo (IM) via Quinto Mansuino n.12, C.F./p.IVA 10348380014”, con previsione di spesa pari ad €2.000,00 oltre €80,00 per oneri previdenziali 4% ed €457,60 per IVA 22%, di complessivi €2.537,60, offerta/disciplinare del 30/08/2022;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta “**Studio Tecnico Associato FERRARI e SALVI**, con sede in Sanremo (IM) via Quinto Mansuino n.12, C.F./p.IVA 10348380014” le attività in parola per un importo di €2.000,00 oltre €80,00 per oneri previdenziali 4% ed €457,60 per IVA 22%, di complessivi €2.537,60, in quanto l'offerta risulta congrua ed adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il preventivo di spesa della ditta “**Studio Tecnico Associato FERRARI e SALVI**, con sede in Sanremo (IM) via Quinto Mansuino n.12, C.F./p.IVA 10348380014”, offerta/disciplinare del 30/08/2022, i cui contenuti descrittivi unitamente alla convenzione approvata sono da assumersi quale voce contrattuale in termini di caratteristiche del materiale e suo quantitativo;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta “**Studio Tecnico Associato FERRARI e SALVI**, con sede in Sanremo (IM) via Quinto Mansuino n.12, C.F./p.IVA 10348380014”, per un importo pari ad €2.000,00 oltre €80,00 per oneri previdenziali 4% ed €457,60 per IVA 22%, di complessivi €2.537,60, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DISPORRE l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- €883,00 all'intervento 05.01.2 cap. 7630/1512/1 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, ove è allocata la necessaria disponibilità;
- €1.654,60 all'intervento 10.05.2, cap. 8230/3608/1 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, ove è allocata la necessaria disponibilità;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG B317AE70A0** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss. mm. ii;

DI DARE ATTO che all'intervento è stato attribuito il codice **CUP H52H22000680006**;

DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: Geom. Fabrizio Rosa;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al a:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Genova, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Fabrizio Rosa

F.to:

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Perinaldo, lì 18/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Armanda D'AVANZO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa Armanda
D'Avanzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2024 al 05/10/2024.

Perinaldo, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Armanda D'Avanzo